

Regolamento interno
Comitato di Sorveglianza

**PN CAPACITÀ PER LA COESIONE
ASSISTENZA TECNICA 2021-2027**

PROGRAMMA NAZIONALE CAPACITÀ PER LA COESIONE - ASSISTENZA TECNICA 2021-2027

Cofinanziato con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo plus (FSE +)

CCI 2021IT16FFTA001

Approvato con Decisione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023

REGOLAMENTO INTERNO COMITATO DI SORVEGLIANZA

Approvato in data 17 maggio 2023

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA NAZIONALE CAPACITÀ PER LA COESIONE ASSISTENZA TECNICA 2021-2027

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027

VISTO il Regolamento (UE) 2013/1303 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, ed in particolare:

- l'art. 38, paragrafo 2, che prevede l'adozione del proprio regolamento interno da parte del comitato di sorveglianza;
- l'art. 39, paragrafo 1, in cui è disciplinata la composizione del Comitato di Sorveglianza;
- l'art. 40, in cui sono disciplinate le funzioni del comitato di sorveglianza;
- l'art. 75, che prevede il sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'Autorità di Gestione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento delegato del 7 gennaio 2014 relativo al Codice di condotta europeo in materia di partenariato (Reg. delegato UE n. 240/2014) avente ad oggetto nello specifico "un codice di condotta europeo sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali di investimento europei", ed in particolare gli artt. 7 e 10, nei quali si specifica che per definire la composizione del Comitato di Sorveglianza, le Autorità di Gestione prendono in considerazione i partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi, promuovendo la continuità e la responsabilità nella programmazione e nell'attuazione e garantendo la parità tra uomini e donne e la non discriminazione;

VISTA la Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 che definisce la strategia e le priorità di ogni Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

VISTA la Decisione C(2023)374 del 12 gennaio 2023 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Nazionale "Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027";

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale "Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027":

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 Composizione

1. La composizione del "Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027", di seguito denominato Comitato, garantisce, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.
2. Il Comitato è composto così come stabilito nell'Allegato 1 della Determina di istituzione n. 44 dell'8 marzo 2023 e successive modifiche che sono parte integrante del presente Regolamento.
3. Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale o altro dirigente del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in sua assenza e/o impedimento, dall'Autorità di Gestione del Programma Nazionale "Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027".
4. Ciascuno dei membri può essere sostituito da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
5. Ciascun membro del Comitato ha diritto di voto.
Alcuni soggetti partecipano ai lavori del Comitato in qualità di invitati permanenti, tra i quali: un rappresentante della DG Politica regionale e della DG Occupazione, affari sociali e inclusione della CE, in veste consultiva e di sorveglianza; l'Autorità di Audit, l'Autorità che esercita la funzione contabile del Programma, un rappresentante dell'Ufficio Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello, un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione, un rappresentante del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), il responsabile del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) per ciascuna Regione, il responsabile del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) per ciascun Programma Nazionale, il "Punto di contatto" referente per l'applicazione ed attuazione della condizione abilitante in materia di diritti fondamentali dell'UE.

Su indicazione del Presidente, possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato anche altri rappresentanti (d'ora in avanti "partecipanti") delle istituzioni dell'UE, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali, in relazione a specifiche questioni, o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno, non facenti parte dei componenti del Comitato.

6. Ai componenti del Comitato, agli invitati permanenti e ai partecipanti su invito non è riconosciuta alcuna forma di retribuzione per la partecipazione ai lavori e alle riunioni del Comitato.
7. L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico, tramite la pubblicazione sul sito internet del programma, in conformità con la previsione contenuta all'art. 39, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 ed in linea con le modalità relative alla pubblicità dei lavori del Comitato indicate all'art. 10 del presente regolamento.
8. I componenti del Comitato sono tenuti a comunicare alla Segreteria Tecnica, di cui al successivo art. 8, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico di riferimento, nonché ogni eventuale variazione degli stessi che dovesse intervenire nel corso dell'attuazione del Programma.

Art. 2 **Conflitto di interessi**

1. I componenti del Comitato, al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse, devono sottoscrivere, pena la decadenza dall'incarico, apposita dichiarazione in relazione ai potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali soggetti attuatori/beneficiari, di progetti cofinanziati dal Programma Nazionale "Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027".
2. I componenti del Comitato, con riferimento ai punti all'ordine del giorno, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori/beneficiari di progetti cofinanziati dal Programma Nazionale "Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027", dovranno astenersi obbligatoriamente dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocatione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

Art. 3 **Compiti**

1. Il Comitato, istituito per esaminare e valutare l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, svolge i compiti indicati nell'art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato con l'Italia 2021-2027 e quelli previsti dal presente Regolamento interno.
2. In particolare, il Comitato esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target

intermedi e dei target finali;

- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1; i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- e) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- g) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;
- h) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
- i) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso.

3. Inoltre, il Comitato esamina e approva:

- a) il proprio Regolamento interno e le sue successive modifiche;
- b) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del Regolamento (UE) 2021/1060; su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
- c) la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;
- d) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- e) le eventuali proposte di modifica del programma avanzate dall'autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- f) le eventuali proposte dell'Autorità di Gestione di esenzione dall'obbligo di utilizzo delle opzioni di costo semplificato in attuazione dell'articolo 53 paragrafo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060.

4. Il Comitato può formulare, infine, osservazioni all'Autorità di Gestione anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

5. Fino a chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 il Comitato svolge attività di

sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo Nazionale FSE/FESR 2014-2020 "Governance e Capacità istituzionale". In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all'art. 110 del regolamento 1303/2013. Nell'assolvimento di tali funzioni il Comitato agirà in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014-2020. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato PON FSE/FESR 2014-2020, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del PN FSE +/FESR 2021-2027, per le decisioni e i punti all'ordine del giorno relativi al Programma 2014-2020.

Art. 4

Sostegno all'attività del Comitato di sorveglianza da parte dell'Autorità di gestione

1. In conformità con quanto previsto all'articolo 75 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione:
 - a) fornisce tempestivamente al Comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza.

Art. 5

Convocazione delle riunioni e trasmissione della documentazione

1. Il Comitato è convocato dal Presidente, o per suo conto dall'Autorità di Gestione del Programma, almeno una volta l'anno, su iniziativa del Presidente, o su richiesta motivata della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità.
2. Le riunioni si tengono presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione. Se ritenuto opportuno o necessario, lo svolgimento delle riunioni può avvenire anche in via telematica.
3. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e/o tecniche composte da rappresentanti dell'Amministrazione titolare del Programma, delle Amministrazioni centrali e regionali e della Commissione europea.
4. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni su proposta dell'Autorità di Gestione del Programma, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.
5. Il Comitato viene convocato almeno tre settimane prima della data fissata (15 giorni lavorativi), mediante lettera con allegata la bozza di ordine del giorno provvisorio riportante l'elenco degli argomenti da trattare.
6. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi

per posta elettronica o resi disponibili tramite siti web dedicati almeno due settimane prima (10 giorni lavorativi) prima della riunione.

7. I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, provvedono a trasmetterli alla Segreteria del Comitato, di cui al successivo art. 8, almeno 5 giorni lavorativi precedenti la riunione per consentirne il tempestivo invio a tutti i membri del Comitato.
8. Nel caso in cui la documentazione non sia resa disponibile nei tempi previsti, il Presidente può prevedere di fare una prima discussione del punto all'ordine del giorno rinviando la validazione finale al successivo incontro del Comitato o ad una procedura scritta (di cui al successivo art. 7) o prevedere la cancellazione del pertinente punto di discussione all'ordine del giorno.
9. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima (cinque giorni lavorativi) della riunione.

Art. 6 **Deliberazioni e verbali**

1. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni sono valide se assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti ai lavori, anche in collegamento telematico. Nel caso non sia presente almeno la maggioranza dei membri, relativamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono previsti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato, si procede con procedura scritta e i termini previsti nel successivo art. 7 sono nel qual caso ridotti a 5 giorni.
2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte dai propri componenti secondo la prassi del consenso e, ove non possibile, con voto favorevole almeno della metà più uno dei componenti presenti alla riunione. Le decisioni adottate hanno efficacia dal giorno stesso in cui sono state adottate, esse sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
3. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione, o alla riunione successiva, o a successiva procedura scritta di cui all'art. 7, se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento. Le decisioni assunte dal Comitato tramite procedura scritta hanno efficacia dalla data di chiusura della procedura.
4. Una sintesi delle decisioni assunte dal Comitato viene predisposta dalla Segreteria Tecnica del Comitato alla chiusura di ciascun punto all'ordine del giorno e inviata a tutti i componenti, inviati e partecipanti entro una settimana (5 giorni lavorativi) dalla riunione.
5. I verbali delle riunioni devono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte degli invitati permanenti e dei partecipanti invitati.
6. L'approvazione del verbale deve avvenire, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7 entro due mesi dalla data di riunione del Comitato stesso. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro due settimane (dieci giorni lavorativi) dalla trasmissione del documento. Al termine della scadenza prevista il Presidente

informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura.

7. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche al verbale sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento. In tal caso, l'approvazione del verbale avverrà su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento.
8. In caso di riunioni del Comitato in modalità telematica, l'Autorità di Gestione ha la possibilità di conservare le registrazioni audio e/o video dell'incontro e di metterle a disposizione dei componenti, dietro motivata richiesta, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione ad accesso riservato del sito del Programma.

Art. 7 **Consultazioni per iscritto**

1. Nei casi di necessità motivata, anche ai fini dell'approvazione del verbale, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta devono essere inviati a tutti i membri del Comitato.
3. I componenti esprimono per iscritto il loro parere entro due settimane (10 giorni lavorativi) dalla data di invio dei documenti via posta elettronica. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente vale quale assenso.
4. In casi di urgenza motivata, il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro una settimana (5 giorni lavorativi) dalla data di avvio.
5. Il Presidente informa tutti i componenti/invitati dell'esito della procedura scritta e delle eventuali modifiche operate.

Art. 8 **Segreteria Tecnica del Comitato**

1. Il Comitato si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria Tecnica in capo all'Autorità di Gestione.
2. La Segreteria tecnica assicura il supporto necessario affinché il Comitato di Sorveglianza nel suo complesso e i singoli componenti possano operare secondo quanto previsto dal Codice Europeo di Condotta del Partenariato (Reg. UE 240/2014).
3. La Segreteria Tecnica ha i seguenti compiti:
 - trasmettere la documentazione attinente i lavori del Comitato ai membri;
 - raccogliere le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai singoli componenti del Comitato;
 - organizzare ed istruire le riunioni del Comitato;
 - predisporre la sintesi delle decisioni assunte, i verbali delle riunioni del Comitato e ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato;
 - gestire le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 7;

- raccogliere i contributi, le richieste e le comunicazioni dei componenti e degli invitati permanenti e contribuire alla diffusione delle informazioni utili ai lavori del Comitato.
4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del PN Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 9

Gruppi di lavoro

1. Il Comitato, anche su richiesta della maggioranza qualificata (2/3) dei suoi componenti, può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche. Tali gruppi non possono tuttavia sostituirsi al Comitato nelle proprie funzioni.
2. La composizione dei gruppi di lavoro è proposta dall'Autorità di Gestione del Programma anche sulla base delle esigenze manifestate dai componenti del Comitato e approvata dal Comitato stesso, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo. Gli esiti dei lavori saranno in seguito riportati al Comitato.
3. Alle riunioni del Comitato verrà previsto, almeno una volta l'anno, un punto all'ordine del giorno relativo all'attività svolta dai gruppi di lavoro istituiti e alla proposta di revisione degli stessi o di istituzione di ulteriori gruppi di lavoro.

Art. 10

Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
2. Per dar adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il presente regolamento, l'elenco dei componenti, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito web del Programma, a cura del Responsabile della Comunicazione del PN Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.
3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente, con l'eventuale coinvolgimento della Commissione europea e con il supporto operativo del Responsabile della Comunicazione del Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 11
Validità del regolamento/norme attuative

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, d'intesa con l'Autorità di Gestione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023 che approva il PN Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica, le norme del Regolamento (UE) 2021/1060 e successive modificazioni e la normativa comunitaria, nazionale pertinente.
3. Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, valgono le norme del Regolamento (UE) 2013/1303 e successive modificazioni e le pertinenti disposizioni contenute nel relativo Programma.